

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO n.11**

OSSERVATORIO n.11

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Funzioni trasferite

1. Con DPCM 19 dicembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/1998 in materia di catasto.
(in G.U. n.48 del 27 febbraio 2001).

1.1. Le procedure per il trasferimento delle funzioni che avrebbero dovuto essere concluse entro il 27 febbraio 2004, sono rinviate di due anni.
(D.P.C.M. 22 luglio 2004, in G.U. n.222 del 21 settembre 2004).

ENTRATE

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'imposta, relativamente agli immobili destinati ad alloggi per esigenze abitative di inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio, che hanno formato oggetto di contratti di cui all'art.2 del D.L. 13 settembre 2004, n.240.
(art.3, c.6, D.L. 13 settembre 2004, n.240).

1.1. L'agevolazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2004.
(art.8, c.1).

SERVIZI PUBBLICI

Abitazioni in locazione

1. I comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione di accordi su contratti - tipo di locazione.

(art.2, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.431).

1.1. Gli accordi sui contratti-tipo sono depositati presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

1.2. La convocazione delle organizzazioni deve avvenire entro 60 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale 30 dicembre 2002 (in G.U. n.85 dell'11 aprile 2003) che definisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi.

1.3. In mancanza di iniziativa dei comuni o in caso di mancata definizione degli accordi, le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti-tipo sono stati definiti con decreto ministeriale 16 luglio 2004.

2. E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, anche d'intesa con i comuni limitrofi, di promuovere accordi per la definizione di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.

(art.5, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.43).

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione massimo biennali da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è libero.

(art.2, c.3, D.L. 13 settembre 2004, n.240).

3.1. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di durata triennale da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è stabilito sulla base degli accordi locali e dei criteri di cui ai precedenti punti 1.2. o 1.3.

(art.2, c.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240).

3.2. Sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, relativi ai contratti stipulati di cui ai precedenti punti 3. e 3.1., il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad erogare un contributo una-tantum, per ciascun contratto stipulato, nella misura di:

- euro 5.000 per i comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- euro 4.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
- euro 3.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

(art.2, c.7 lett. a) e 8, art.3, c.1 e art.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240).

Politiche sociali

1. Gli interventi per le politiche sociali possono fruire del sostegno statale a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali.

(art. 59, c. 44, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art.80, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388; art.46, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2. Nella ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, si tiene conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale degli enti locali.
(art.46, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. La ripartizione delle risorse del fondo per le finalità legislativamente poste a carico del fondo medesimo è fissata annualmente con D.M..
(art.46, c.2).

2.2. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 30 giugno successivo a quello in cui sono state assegnate, i finanziamenti vengono revocati.
(art.46, c.5).

2.3. Con D.M. 1 luglio 2004 le risorse del fondo 2004 sono state quantificate in euro 1.734.346.940,00 e ripartite per settori di intervento e per aree territoriali.
(in G.U. n.228 del 28 settembre 2004).

Asili nido

1. Un fondo di 150 milioni di euro, per l'anno 2004, e per ammontare da determinare a decorrere dall'anno 2005, è destinato a finanziare la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
(art.70, legge 28 dicembre 2001, n. 448).

1.1. Possono essere creati micro-nidi, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti.

1.2. Entro il 30 settembre di ogni anno, con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, sono ripartite tra le regioni le risorse del fondo.

1.3. Le regioni provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta.

1.4. Con D.M. 1 luglio 2004 le risorse del fondo sono state trasferite alle regioni senza vincolo di destinazione.
(in G.U. n.228 del 28 settembre 2004).

LAVORI PUBBLICI

Attività urbanistico-edilizio

1. Un fondo di rotazione di 50 milioni di euro è costituito presso la Cassa dd.pp. per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi per la demolizione delle opere abusive e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
(art.32, c.12, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Le anticipazioni devono essere restituite al fondo, senza interessi ma comprensive di una quota pari allo 0,1% in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione per spese di gestione del fondo, entro 60 giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi.
(D.M. 23 luglio 2004, in G.U. n.218 del 16 settembre 2004).

1.2. Qualora le anticipazioni non vengano restituite entro cinque anni dalla data di concessione, provvede il Ministero dell'interno, trattenendo le somme dai trasferimenti in favore dei comuni a qualsiasi titolo, unitamente alla quota delle spese di gestione del fondo ed agli interessi di mora al saggio di interesse legale.

Programma opere strategiche

1. Con deliberazione Cipe 27 maggio 2004, n.11, è stato approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario che dovrà corredere le richieste di assegnazione di risorse destinate alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture nel piano programma delle opere strategiche di cui alla legge 443/2001.
(in G.U. n.230 del 30 settembre 2004).

PUBBLICO IMPIEGO

Con la pubblicazione sulla G.U. n.224 del 23 settembre 2004 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 luglio 2004, con il quale sono stati fissati i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle province e dei comuni, si è completato il quadro sulle facoltà assunzionali per il corrente anno, di cui all'art.3 della legge finanziaria 2004. Si ripropone, pertanto, la disciplina in materia.

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale, le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese del personale.
(art. 39, c. 1 e 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e

che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Le politiche di reclutamento del personale devono essere adeguate al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.
(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Gli atti di programmazione del fabbisogno del personale devono essere trasmessi al Ministero economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche e loro variazioni sono conformate ai fabbisogni di personale sulla base della programmazione a scadenza triennale tendente ad assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con il contenimento programmato delle spese del personale entro i vincoli di finanza pubblica.
(art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

2. I comuni con popolazione superiore e 3.000 abitanti e le province avrebbero dovuto provvedere nel 2003 o devono provvedere nel 2004 alla rideterminazione delle dotazioni organiche, tenuto conto:

- a) di accrescere l'efficienza delle amministrazioni;
 - b) di razionalizzare il costo del lavoro e contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c) di utilizzare al meglio le risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità e pari condizioni rispetto a quelle del lavoro privato;
 - d) del processo di riforma delle amministrazioni;
 - e) delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
 - f) dei processi di trasferimento di funzioni.
- (art.34, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. Oltre ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche:

- gli enti terremotati;
- gli enti colpiti da calamità naturali;
- gli enti in dissesto finanziario;
- le unioni di comuni;
- le comunità montane.

(art.2, c.1, D.P.C.M. 12 settembre 2003, in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

3. Fino a quando non siano perfezionati i provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche, le dotazioni sono provvisoriamente determinate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali, alla stessa data, sono in corso di espletamento procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione del personale, e fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente al 29 settembre 2002, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni.
(art.34, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.6, D.P.C.M. 12 settembre 2003).

3.1. Gli esiti dell'attività di rilevazione del personale di ruolo presente in servizio al 31 dicembre 2002 sono fissati con un provvedimento formale.

~~... 2002 sono assai con un proprio regolamento formale.~~

(circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 11 aprile 2003, n.2125).

3.2. La rilevazione non deve tenere conto del personale non di ruolo o ottenuto in comando e dovrà, invece, computare il proprio personale di ruolo comandato verso altre amministrazioni.

4. Le dotazioni organiche rideterminate devono assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:

a) invarianza della spesa;

b) dotazioni non superiori al numero dei posti di organico complessivamente vigenti alla data del 29 settembre 2002.

(art.34, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4.1. Con D.P.C.M. 12 settembre 2003, entrato in vigore il 29 ottobre 2003, è stato definito l'ambito applicativo delle disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche. (in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

4.2. I comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.000 e 9.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, anziché fare riferimento ai criteri di cui al precedente punto 4. sul tetto massimo della spesa e su quello del numero dei posti, possono rideterminare le dotazioni nel rispetto del rapporto dipendenti/popolazioni 1/105.

4.3. Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, anziché fare riferimento ai criteri di cui al precedente punto 4. sul tetto massimo della spesa e su quello del numero dei posti, possono rideterminare le dotazioni nel rispetto del rapporto dipendenti/popolazione 1/520.

4.4. Gli enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione della pianta organica sulla base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

4.5. Per i comuni con popolazione da 10.000 abitanti e per le province con popolazione da 300.000 abitanti, resta confermato il rispetto dei vincoli di:

a) invarianza della spesa rispetto alla dotazione organica in vigore al 29 settembre 2002;

b) dotazione non superiore al numero dei posti di organico vigenti al 29 settembre 2002, fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente a tale data, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni.

4.6. Qualora la dotazione organica provvisoria determinata sulla base dei posti coperti al 31 dicembre 2002, di cui al precedente punto 3., dovesse risultare numericamente superiore a quella rideterminata con i criteri di cui al precedente punto 4.5., i comuni e le province possono rideterminare definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.

Assunzione di personale

1. Agli enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e che non abbiano raggiunto l'obiettivo è fatto divieto, nell'anno 2004, di

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
(art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Il divieto riguarda tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso.
(circolare dipartimento funzione pubblica, 25 febbraio 2004, n.1571).

1.2. Alla copertura dei posti disponibili non può provvedersi neppure mediante ricorso alle procedure di mobilità, sia su base regionale che fuori dalla regione di appartenenza del comune o della provincia.

1.3. Sono escluse dal divieto, previa autocertificazione, le assunzioni, sia a tempo indeterminato che a termine, connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Tali assunzioni sono, altresì, consentite nell'ipotesi in cui le risorse trasferite siano messe a disposizione dalla regione, dalla comunità europea o da altro ente.

1.4. Sono, altresì, escluse dal divieto le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, per le quali l'ente nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità in relazione alla propria struttura organizzativa.
(art.3,c.53)

1.5. Sono, ancora, escluse dal divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, le assunzioni relative alle categorie protette.
(art.3, c.53).

1.6. Le assunzioni effettuate in violazione delle precedenti disposizioni sono nulle di diritto e, come tali, insanabili.

1.7. Sono, infine, escluse dal divieto le assunzioni previste e autorizzate per il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004. L'ente che intende avvalersene deve avere riguardo, anche nel caso di assunzioni per mobilità, alla dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art.34, c.1, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
(art.3, c.53).

2. Per enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno che abbiano raggiunto l'obiettivo 2003, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004 sono fissati con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2004.
(art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1 Nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. avrebbe potuto procedersi esclusivamente ad assunzioni di personale con figura professionale non fungibile e consistenza organica non superiore all'unità, a quelle relative alle categorie protette, alle assunzioni previste e autorizzate per il 2003 con il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004 nonché al ricorso alle procedure di mobilità

gennaio 2004, nonché al ricorso alle procedure di mobilità.

2.2. I limiti alle assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, sono fissati dall'emanando DPCM entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto:

- a) della tipologia di ente;
- b) della dimensione demografica;
- c) dei profili professionali del personale da assumere;
- d) della essenzialità dei servizi da garantire;
- e) dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

2.3. L'emanando DPCM fissa limiti più ristretti, entro percentuali non superiori al 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province che:

- a) presentano una incidenza di spesa del personale sulle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche;
- b) hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore ai seguenti:
 - comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 1/136,5
 - comuni da 10.000 a 59.999 " 1/123,5
 - comuni da 60.000 a 249.999 " 1/104
 - comuni da 249.999 abitanti 1/78
 - province fino a 299.999 abitanti 1/676
 - province da 300.000 a 499.999 " 1/845
 - province da 500.000 a 999.999 " 1/1079
 - province da 1.000.000 a 2.000.000. " 1/1001
 - province oltre 2.000.000 abitanti 1/1300

2.4. In caso di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a termine, i singoli enti locali devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno 2003.

2.5. L'autocertificazione, resa dal responsabile dei servizi finanziari, deve formare parte integrante del piano assunzionale per l'ente che, in ogni caso, ai sensi dell'art.91, c.1, del TUEL, deve essere adottato dai competenti organi di governo dell'ente. (circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

3. Negli enti soggetti per l'anno 2004 a limitazione delle assunzione, i termini di validità delle graduatorie sono prorogati di un anno. (art.33, c.61, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Il predetto termine decorre, in ogni caso, dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa e non fa riferimento all'anno solare di attinenza.

3.2. Nei casi di assunzione a tempo indeterminato con utilizzo di graduatoria di concorso vigente, non sussiste l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265. (parere dipartimento funzione pubblica, 15 ottobre 2003, n.179/2003).

4. Per effetto della mancata adozione del D.P.C.M. di cui al precedente punto 2. entro il 30 giugno 2004, dal 1° luglio 2004 hanno trovato applicazione, in via provvisoria, le disposizioni del D.P.C.M. 12 settembre 2003, sui criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003. (art. 3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

5. Con D.P.C.M. 27 luglio 2004 sono stati fissati i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004, da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle province obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno che hanno raggiunto l'obiettivo 2003.

(in G.U. n.224 del 23 settembre 2004).

5.1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, ovvero entro un numero di unità pari al 48% delle cessazioni medesime.

5.2. La percentuale di assumibilità si riduce dal 48 al 20 per cento, qualora i medesimi comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello prefissato:

- Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 31%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/104

- Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 30%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/78

- Comuni da 500.000 abitanti

a) incidenza spesa personale 31%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/78

5.3. I comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, moltiplicato per i valori numerici attribuiti dall'art.2, c.4, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

5.4. La percentuale di assumibilità si riduce dal 50 al 20 per cento, qualora i medesimi comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello prefissato:

- Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 28%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/136,5

- Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 29%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/123,5

- Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 31%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/104

fermo restando che la predetta percentuale del 20% deve essere moltiplicata per i valori numerici attribuiti dell'art.2, c.4, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

5.5. Per i comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti, sia nel caso di assumibilità al 50% di cui al precedente punto 5.3., sia nel caso di assumibilità al 20%, di cui al precedente punto 5.4., le assunzioni non possono superare il 50% oppure il 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dai calcoli dovessero risultare percentuali superiori.

5.6. Le province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, ovvero entro un numero di unità pari al 48% delle cessazioni medesime.

5.7. La percentuale di assumibilità si riduce dal 48 al 20 per cento, qualora le medesime province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate correnti superiori alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., pari al 23%, oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a 1/1300.

5.8. Le province con popolazione fino a 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari a 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, moltiplicato per i valori numerici attribuiti dall'art.3, c.4, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

5.9. La percentuale di assumibilità si riduce dal 50 al 20 per cento, qualora le medesime province con popolazione fino a 2.000.000 di abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello prefissato:

- province con popolazione fino a 299.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 21%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/676

- province con popolazione da 300.000 a 399.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 21%

a) incidenza spesa personale 21%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/845

- province con popolazione da 400.000 a 499.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 23%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/845

- province con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti

a) incidenza spesa personale 23%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/1079

- province con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti

a) incidenza spesa personale 23%

b) rapporto dipendenti/popolazione 1/1001

fermo restando che la predetta percentuale del 20% deve essere moltiplicata per i valori numerici attribuiti dall'art.3, c.4, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

5.10. Per le province con popolazione da 500.000 a 2.000.000 di abitanti, sia nel caso di assumibilità al 50% di cui al precedente punto 5.8., sia nel caso di assumibilità al 20%, di cui al precedente punto 5.9., le assunzioni non possono superare il 50% oppure il 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dai calcoli dovessero risultare percentuali superiori.

5.11. In caso di trasferimento di funzioni e competenze con relativa assegnazione di personale, è consentito a comuni e province l'assunzione, in deroga ai limiti, di un numero di unità pari a quello assegnato, nel caso in cui le previste procedure di mobilità non siano state attivate.

5.12. Ai fini del calcolo per le determinazioni delle unità di personale da assumere nell'anno 2004, è consentito l'arrotondamento per eccesso.

5.13. A comuni e province il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unità è comunque consentita l'assunzione di una unità.

6. L'assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, è condizionato alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. (art.35, c.5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

7. Gli enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali. (art.35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Incarichi a contratto

1. Negli enti locali in cui non è prevista la dirigenza, i contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni funzionari dell'aria direttiva, la misura non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente è arrotondata all'unità superiore. (art.110, c.2, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.51, c.9, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

2.1. Per il personale in convenzioni occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall'art.110, c.6, del TUEL;
- incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, a termini dell'art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165

3. Per gli enti locali non soggetti agli obblighi del rispetto del patto di stabilità interno e per quelli che, nell'anno 2003, hanno rispettato il patto medesimo, le assunzioni di personale a tempo determinato sono svincolate da ogni limitazione.

(art.3, c.65, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Gli enti locali che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto 2003 sono soggetti alle limitazioni previste dalla norma.

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2004.

(art.3, c.64, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Ripristino rapporto di impiego

1. I pubblici dipendenti sospesi dall'impiego o postisi in quiescenza anticipatamente a seguito di un procedimento penale, possono ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, qualora siano prosciolti nel giudizio penale che ha causato l'interruzione del rapporto purchè il fatto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso, o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della

notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004.

(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.1, D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126).

1.1. Alle sentenze di proscioglimento sono equiparati i provvedimenti che dichiarano di non doversi procedere per una causa estintiva del reato, pronunciati dopo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso.
(errata-corrige in G.U. n.144 del 22 giugno 2004).

1.2. Il ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, ha durata pari al periodo complessivo della sospensione ingiustamente subita.

1.3. Le riassunzioni non sono soggette a limite e vincolo alcuno.

1.4. Le modalità attuative sono stabilite dall'art. 2 del D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126.

Contratti di formazione e lavoro

1. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro (ora sostituiti dai contratti di inserimento) trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.

(art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276).

1.1. Gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia non trovano più applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro, bensì soltanto nei confronti di soggetti svantaggiati.

2. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti o che scadranno nell'anno 2004 possono essere effettuate unicamente nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

(art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla conversione sono prorogati al 31 dicembre 2004.

2.2. Le disposizioni sono applicabili oltre che ai contratti in scadenza nel 2003 anche a quelli in scadenza nel 2004.

(parere dipartimento funzione pubblica, 12 febbraio 2004, n.191/2004).

Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione.

(art. 45, c. 8, legge 17 maggio 1999, n. 144).

2. I comuni possono prorogare per l'anno 2004 le convenzioni per lo svolgimento di attività straordinarie con i lavoratori socialmente utili ed attuare misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu e nella disponibilità degli stessi comuni da almeno tre anni.

(art.3, c.77, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1. Il finanziamento statale è fissato nel limite complessivo di 78 milioni di euro.

2.2. I comuni possono richiedere l'assistenza di Italia lavoro s.p.a. per la predisposizione di piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro.

(art.41, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3. Gli enti locali possono affidare ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, lo svolgimento delle attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo, per una durata non superiore a 60 mesi.

(art. 6, c. 2, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81).

4. Anche in caso di affidamento d'incarico di collaborazione coordinata e continuativa spetta agli enti locali l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun soggetto.

(circolare Ministero lavoro, 14 gennaio 2003, n.105).

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro e per il solo anno 2004, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno un quinquennio di comuni con meno di 50.000 abitanti.

(art.3, c.82, legge 24 dicembre 2003, n.350).

5.1. Con D.M. 31 marzo 2004 sono stabiliti i criteri relativi all'assegnazione delle risorse.

(in G.U. n.89 del 16 luglio 2004).

Mobilità

1. Con il semplice consenso dell'amministrazione di appartenenza, è possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni..

(art.30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1. Il ricorso alle procedure di mobilità tra enti locali di regioni diverse è consentito soltanto nell'ipotesi in cui l'ente ricevente abbia un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli che seguono, per fascia demografica:

Comuni, con popolazione

da a 999 abit. rapporto 1/143

“ 1.000 “ 2.999 “ “ 1/150

“ 3.000 “ 9.999 “ “ 1/158

“ 10.000 “ 59.999 “ “ 1/143

“ 60.000 “ 249.999 “ “ 1/120

“ 250.000 “ “ 1/90

Province, con popolazione

da a 299.999 abit. rapporto 1/780

“ 300.000 “ 499.999 “ “ 1/975

“ 500.000 “ 999.999 “ “ 1/1.245

“ 1.000.000 “ 2.000.000 “ “ 1/1.155

“ 2.000.000 “ 1/1.500

(art.19, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2. Con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2003, saranno stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

(art.34, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.

(art.34 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.7, legge 16 gennaio 2003, n.3; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).

4.1. I segretari delle fasce professionali A e B sono equiparati al personale con qualifica dirigenziale e, pertanto, nell'attuazione della mobilità d'ufficio, valgono per essi gli stessi criteri stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 per la generalità del restante personale.

(nota presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, in esecuzione sentenza Consiglio di Stato, sezione prima, n.2903/2003).

4.2. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di invio della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità.

(art.34 bis, c.2 e 4).

4.3. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto.

(art.34, c.5).

4.4. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.

Fondo progettazione

1. 'E in vigore dal 26 maggio 2000, il nuovo regolamento per la ripartizione tra tecnici e altri componenti dell'ufficio tecnico incaricati delle prestazioni professionali inerenti la realizzazione delle opere pubbliche.

(D.M. 2 novembre 1999, n.555, in G.U. n.108, dell'11 maggio 2000).

1.1. Il regolamento sostituisce il precedente approvato con D.M. 7 aprile 1998.

2. Con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 settembre 2000, n. 43/2000, sono forniti chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo dell'incentivo alla progettualità.

(in G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000).

3. Destinatari dell'incentivo per la progettazione, pari al 2% (fino al 31 dicembre 2003 era l'1,50%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sono il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori, sulla base di apposito

regolamento nel quale sono fissati i criteri da seguire per la ripartizione delle somme.
(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Rientrano tra i destinatari non soltanto i professionisti abilitati all'esercizio della professione, ma anche i tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio almeno dal 18 dicembre 1993, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3.2. Soggetti destinatari dell'incentivo sono, ancora:

- a) il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione;
- b) l'incaricato del collaudo statico, che può coincidere con il collaudatore finale oppure con uno dei tre membri della commissione di collaudo;
- c) il responsabile del procedimento, anche nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna;

3.3. Non è da ricomprendere fra i soggetti destinatari dell'incentivo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

3.4. L'ambito oggettivo di attribuzione del compenso si estende anche:

- a) alle perizie di varianti e suppletive, necessarie ad integrare un progetto originario viziato da errore progettuale, redatte da tecniche dell'amministrazione, limitatamente all'importo della perizia;
- b) agli atti di pianificazione comunque denominati, quali per esempio i regolamenti edilizi.

3.5. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, in relazione al principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di progettazione.

3.6. In caso di mancata previsione dell'incentivo nel quadro economico, qualora l'ente sia dotato di un regolamento interno, l'accertamento può essere operato anche tardivamente mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

4. Il gravame degli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda del 2%.
(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Sanatoria edilizia

1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
(art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Congedo per assistenza ai disabili

1. Il congedo straordinario della durata di due anni per l'assistenza di familiari disabili può essere fruito a prescindere dall'anzianità di cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità

tratto a prescindere dall'anzianità di cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap.
(art.42, c.5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, nel testo modificato dall'art.3, c. 106, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Trasferimento provvisorio

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore.

(art.42 bis, c.1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, aggiunto dall'art.3, c. 105, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. L'assegnazione, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, è condizionata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

1.2. L'assenso deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla domanda, così come l'eventuale dissenso che, però, deve essere motivato.

1.3. Il posto temporaneamente lasciato libero non costituisce disponibilità ai fini di una nuova assunzione.
(art.42 bis, c.2).

Progetti formativi

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri 6 agosto 2004 sono state dettate le linee guida per i progetti formativi in modalità e-leasing nelle pubbliche amministrazioni, le cui indicazioni possono essere utili anche per gli enti locali.

(in G.U. n.229 del 29 settembre 2004).

Accesso al pubblico impiego

1. L'accesso al pubblico impiego è riservato a quanti sono in possesso del requisito fondamentale della cittadinanza italiana.

(art.2, D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3).

1.1. I cittadini comunitari possono accedere ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, nei limiti individuati dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174.

(art.38, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.2. Per i cittadini extracomunitari non è consentito l'accesso al pubblico impiego.

(parere 196/04 del dipartimento per la funzione pubblica).

Incentivo al posticipo del pensionamento

1. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono esclusi dall'incentivo al posticipo del pensionamento per il periodo 2004-2007.

(art.1, c.12, legge 23 agosto 2004, n.243, in G.U. n.222 del 21 settembre 2004).

CONTRATTI E APPALTI

Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con deliberazione 14 luglio 2004, n.133, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha espresso parere sull'applicazione del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa.
(in G.U. n.205 dell' 1 settembre 2004).

Manutenzioni e contratti aperti

1. Con determinazione 28 luglio 2004, n.13, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha formulato chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.
(in G.U. n.205 dell'1 settembre 2004).

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

Credito d'imposta sui dividendi

1. La soppressione del credito d'imposta sui dividendi intervenuta con l'entrata in vigore dell'Ires non esclude il beneficio riconosciuto ai comuni per gli utili distribuiti in base ai bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2003, ossia prima dell'assoggettamento all'Ires (1° gennaio 2004).
(risoluzione Agenzia delle entrate 30 luglio 2004, n.104/E).

1.1. La compensazione del credito d'imposta con i debiti d'imposta e contributi estinguibili mediante pagamento con il modello F24 è consentita in tutti i casi in cui gli utili siano distribuiti da società che gestiscono servizi pubblici locali.

10 DICEMBRE

Imposta R.C. auto

- Comunicazione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, da parte delle province, dell'avvenuto versamento dell'imposta da recuperare per l'annualità 2003 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare (art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n. 9 del 13 febbraio 2004).
- Comunicazione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, da parte delle province, dell'avvenuto versamento dell'imposta da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare. (art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).

13 DICEMBRE

Elezioni al Parlamento europeo del 13 giugno 2004

- Trasmissione alle Prefetture competenti per territorio del rendiconto delle spese anticipate, sottoscritto dal responsabile del servizio e corredato dai documenti giustificativi, ai fini del rimborso. Il termine è perentorio, a pena di decadenza del diritto al rimborso. (Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 maggio 2004, n. F.L. 12/2004).

15 DICEMBRE

Variazioni al Peg

- Termine ultimo per l'adozione di deliberazioni dell'organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di gestione 2004. (art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

20 DICEMBRE

Bilancio di previsione (1)

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2005, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2005-2007 da parte dei membri dell'organo consiliare (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

31 DICEMBRE

Unioni di comuni e Comunità montane

- Termine per la presentazione tardiva, qualora non sia stata rispettata la scadenza del 30 settembre, al Ministero interno, della richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati, e della certificazione approvata con D.M., da parte di:

- a) unioni di comuni istituite nell'anno;
 - b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
 - c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi;
 - d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
 - e) comunità montane che già esercitavano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
 - f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale.
- (art.2, c.6, e art.5, D.M. 1 settembre 2000, n.318).

Variazioni al bilancio

- Termine per la ratifica consiliare di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2004 adottate dalla giunta dal 2 novembre.
(art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- Termine per l'adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2004 adottate dalla giunta e non ratificate.
(art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Fondo di riserva

- Termine per l'adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2004.
(art.175, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

31 DICEMBRE

Lavori pubblici di somma urgenza

- Termine per la regolarizzazione, con delibera dell'organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2004.
(art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Patto di stabilità interno

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° gennaio dell'anno successivo, nella misura comunicata entro il 30 ottobre dalla Cassa dd.pp. medesima
(art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – Div. V – anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.

Flussi di cassa

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 1°

bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 1° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

31 DICEMBRE

Tariffe per la cremazione(2)

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2005 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002).

Addizionale comunale all'Iperf (2)

- (Facoltativa) Deliberazione dell'aliquota da applicare sui redditi 2005. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel testo sostituito dall'art.11, legge 18 ottobre 2001, n.383).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002, in G.U. n.130 del 30 giugno 2002).

Regolamenti sulle entrate (2)

- Deliberazioni per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Servizi a domanda individuale (2)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (2)

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2005.

(art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Aree e fabbricati (2)

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2005, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

(art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Imposta comunale sugli immobili (2)

- Deliberazioni a valere per l'anno 2005, relative a:

- 1) misura dell'imposta;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili;
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati;
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- 9) non applicazione dell'imposta sugli immobili ex rurali che non presentano più i requisiti di ruralità e che sono iscritti, entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;
- 10) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo;
- 11) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli

11) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli

immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa.

12) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;

13) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale

(artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 53 e 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 58, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 2, c. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431; art. 6, c. 4 e 5, e art. 31, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448; art.30 , c.12 e14, legge 23 dicembre 1999, n.488; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa provinciale ambientale (2)

- Deliberazione della misura per l'anno 2005.

(art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (2)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2005, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

(art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Imposta provinciale di trascrizione (2)

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2004, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2005, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2004, fino ad un massimo del 20% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione.

(art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (2)

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2005, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze.

(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (2)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2005, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

(art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2005. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze.(2)

(art. 69, c. 4, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2005, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%.(2)

(art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392,convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche (2).

(art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).

- Consegna dei ruoli 2003 al concessionario della riscossione, a pena di decadenza.

(art.72, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

- Consegna dei ruoli per la liquidazione a seguito di denuncia tardiva prodotta nel corso dell'anno 2003 o di avvisi di accertamento notificati nel corso dell'anno 2003, al concessionario della riscossione a pena di decadenza.

(art.72, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (2)

- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2005, in sostituzione della Tarsu, in via sperimentale.
(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe 2005, in sostituzione della tassa, da parte dei comuni obbligati, ossia dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'55%.
(art.11,c.1, D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e art.49, c.1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.31, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Tassa sui concorsi (2)

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33.
(art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131, nel testo modificato dall'art.23, legge 24 novembre 2000, n.340; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica (2)

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2005 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti.
(art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tributi locali (2)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2005 dei tributi locali.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tariffe e prezzi pubblici (2)

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2005.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Programma triennale lavori pubblici (2)

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2005 – 2007, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno.
(art.2, c.3, D.M. 21 giugno 2000; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 con allegati bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2005/2007.
(art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267).

Esercizio provvisorio (3)

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2005 approvato.
(art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (4)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2005. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze.
(art. 3, c.5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nel testo sostituito dall'art.10, c.1, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448, e art.35, c.2).

- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50%.
(art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2004 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale.
(art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.10, c.1, lett. b, legge 28 dicembre 2001,, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2004 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati .
(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Competenze gestionali degli assessori (3)

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2005,

ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio.
(art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.29, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico

- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell'ex Ente poste italiane e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
(art.3, c.64, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Lavori socialmente utili

- Scadenza delle convenzioni con i lavoratori socialmente utili prorogati per l'anno 2004.
(art.3, c.76, legge 24 dicembre 2003, n.350)

Contratti di formazione lavoro

- Scadenza della sospensione dei termini per le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti nel 2002, nel 2003 o nel 2004.
(art. 34, c. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350).

- Scadenza della proroga dei rapporti in essere al 31 dicembre 2002 instaurati con il personale interessato alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
(art. 34, c. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289 art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Sanatoria edilizia

- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, dell'elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso.
(art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.32, c.49 ter, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Concessioni edilizie (5)

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto.
(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865, nel testo sostituito dall'art.7, c.3, legge 30 aprile 1999, n.136).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente.
(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Contenimento consumi energetici

- Termine per la trasmissione alla regione di appartenenza e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, da parte dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e delle province, della relazione biennale sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nel biennio 2003/2004 (art.11, c.18, D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, nel testo sostituito dall'art.13, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.551).

NOTE:

(1) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza del 31 dicembre 2003.

(2) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(3) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.

(4) Termine stimato. Adempimento per il quale non è prescritta la scadenza prima dell'approvazione del bilancio.

(5) Termine stimato